

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1602-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE FERRETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 giugno 1961
(V. Stampato n. 2577)*

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 giugno 1961

Comunicata alla Presidenza il 2 ottobre 1961

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sullo zucchero
aperto alla firma in Londra il 1° dicembre 1958

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge viene autorizzata la ratifica dell'Accordo internazionale sullo zucchero, aperto alla firma in Londra il 1° dicembre 1958.

Tale Accordo rinnova, ed in parte modifica, alla luce della esperienza fatta in cinque anni, il precedente Accordo che, firmato a Londra il 24 agosto 1953 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1954, venne a scadere il 31 dicembre 1958.

Scopi principali dell'Accordo sono:

a) assicurare, a prezzi equi e stabili, rifornimenti di zucchero ai Paesi importatori e mercati di vendita ai Paesi esportatori e, in tal modo, favorire, con ogni mezzo, l'aumento costante del consumo dello zucchero e l'accrescersi dell'offerta;

b) contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di tutto il mondo;

c) aiutare i paesi produttori, specialmente quelli la cui economia dipende in massima parte dalla produzione ed esportazione di zucchero, a conservare le loro possibilità di acquisto sui mercati internazionali assicurando un guadagno adeguato ai produttori e rendendo possibile il mantenimento ad un livello soddisfacente dei salari e delle altre condizioni di lavoro dei dipendenti;

d) in linea più generale, favorire la cooperazione internazionale in relazione ai problemi mondiali dello zucchero.

Tali scopi si ispirano indubbiamente a considerazioni di ordine sociale ed economico tali da meritare piena approvazione, e sono conformi allo spirito della Carta delle Nazioni Unite. Nè di ciò avrebbe potuto dubitarsi, ove si tenga presente che sia la prima Conferenza sullo zucchero del 1953 che la seconda del 1958 (in cui i due successivi Accordi internazionali vennero discussi, concordati e compilati nella loro forma definitiva) furono convocate dalla stessa Segreteria Generale dell'O.N.U.

Per il raggiungimento degli scopi che si prefigge, l'Accordo, dopo aver trattato, in

brevi specifici capitoli, dei programmi di adeguamento economico, delle disposizioni destinate a favorire l'aumento del consumo di zucchero (tra le quali l'impegno di ogni Governo partecipante di prendere misure appropriate allo scopo di ridurre gli oneri sproporzionati che pesano talora sullo zucchero a causa di errate politiche fiscali e tributarie) e del mantenimento di eque condizioni di lavoro nell'industria dello zucchero, divide i Paesi aderenti all'Accordo stesso in Paesi « esportatori » e Paesi « importatori », stabilendo per ognuno di questi due gruppi diritti ed obblighi speciali.

In particolare, i Paesi « importatori » si impegnano a non permettere l'importazione di zucchero, oltre una determinata quantità, da Paesi non aderenti all'Accordo stesso, a meno di casi di provata scarsità di tale derrata sul mercato mondiale; mentre l'obbligo principale dei Paesi « esportatori » consiste nel non superare determinate « quote annuali di esportazione » che vengono loro attribuite, in linea di principio, partendo da una base calcolata mediante la distribuzione fra gli esportatori del quantitativo presumibilmente richiesto dal mercato mondiale e che vengono, se del caso, convenientemente e tempestivamente aggiornate e modificate. Ciò, allo scopo precipuo di evitare pratiche di « dumping » che potrebbero nuocere sensibilmente all'economia dei Paesi produttori di zucchero, soprattutto di quelli meno progrediti, per i quali l'esportazione di tale merce rappresenta una delle principali, se non l'unica, fonte di ricchezza.

Allo scopo poi di stabilizzare, entro certi limiti, il prezzo dello zucchero sul mercato mondiale e di ovviare ai molti inconvenienti del prezzo « fisso », che può essere in realtà soggetto ad alterazioni per le variazioni del prezzo degli altri prodotti o del costo della vita, l'Accordo è stato concepito in modo da lasciare « libero », entro certi limiti, il prezzo stesso e da intervenire invece sulla consistenza e sullo spostamento delle quote di esportazione assegnate ai vari Paesi.

In altre parole, il prezzo, stabilitosi liberamente ad un livello equo sia per l'importatore che per l'esportatore e risultante dall'incontro della curva della domanda con

quella dell'offerta, può variare entro una zona compresa tra un limite minimo ed uno massimo che vengono, di tempo in tempo, ritoccati dall'organismo che sovrintende al funzionamento dell'Accordo, per intervenute variazioni nei costi di produzione o nel potere di acquisto della moneta.

Infatti, se il prezzo mondiale si mantiene per un certo periodo di tempo al di sopra o al disotto dei limiti suddetti, le quote di esportazione di ciascun Paese vengono automaticamente modificate in diminuzione o in aumento, allo scopo di diminuire od aumentare la domanda e, in tal modo, di ricondurre il prezzo entro equi parametri. Ove il prezzo salga poi oltre un limite massimo per cause eccezionali (guerre, carestie, eccetera), tutte le limitazioni delle esportazioni sono immediatamente abolite e ogni Paese acquista pertanto completa libertà di azione nell'acquisto o nella vendita del prodotto.

Sono così rese impossibili le manovre speculative, anche su scala internazionale, da parte dei produttori o dei commercianti, tendenti a far salire il prezzo al disopra di quel livello che permetta ai popoli di tutto il mondo il normale approvvigionamento di questa vitale derrata.

L'Accordo tratta anche delle difficoltà monetarie in cui può trovarsi un Paese importatore, prevedendo che esso possa venire sciolto dai suoi obblighi, se ciò può contribuire ad alleviarne le difficoltà economiche.

Gli ultimi articoli, infine, si riferiscono all'Amministrazione dell'Accordo stesso tramite il Consiglio internazionale dello zucchero che ha sede a Londra, alle disposizioni finanziarie, alla cooperazione con altri organismi internazionali, alla firma, adesione, durata, modifiche ed applicazione territoriale dell'Accordo.

L'Italia non aveva ritenuto opportuno di partecipare all'Accordo internazionale sullo zucchero nè prima nè dopo la seconda guerra mondiale, non essendo essa mai stata nè abituale esportatrice nè abituale importatrice di zucchero.

Il nostro Paese, infatti, ha sempre cercato di essere autosufficiente, adeguando la pro-

duzione al consumo, dato anche che essa è caratterizzata da problemi agricoli e industriali del tutto particolari. Esso, essendo stato sempre in condizioni di coprire facilmente tutta la domanda interna, aveva, viceversa, interesse ad avere completa libertà di azione per lo smaltimento di eventuali eccedenze.

Questo atteggiamento di non partecipazione all'Accordo ci ha permesso, infatti, (non essendo legati da particolari quote di esportazione) di collocare all'estero, tra il novembre 1956 ed il luglio 1957 ed approfittando della congiuntura favorevole, circa 3 milioni di quintali di zucchero, risolvendo in tal modo un gravissimo problema di eccedenze che erano venute a crearsi a causa della inusitata campagna produttiva del 1955.

Tale linea di condotta, la cui giustezza è stata provata dai fatti, ha dovuto tuttavia essere modificata, a seguito della nuova situazione che si è venuta a creare con l'entrata in vigore del Trattato di Roma.

Gli altri cinque Paesi del M.E.C. erano, infatti, già da anni membri dell'Accordo internazionale dello zucchero ed erano, anzi, riusciti a farsi riconoscere uno speciale diritto, per cui i movimenti di zucchero che avessero avuto luogo tra di essi erano, entro determinate quantità, esclusi dalle limitazioni previste dall'Accordo stesso.

Dato che il Trattato di Roma che istituisce la Comunità Economica Europea stabilisce l'instaurazione di una politica economica comune agli Stati membri anche per i prodotti agricoli (tra cui lo zucchero), l'Italia, sotto la pressione degli altri cinque paesi, non ha potuto oltre rifiutare la propria adesione all'Accordo internazionale sullo zucchero.

Nel corso di negoziati tenutisi a Ginevra dal 22 settembre al 24 ottobre 1958, in occasione della Conferenza internazionale sullo zucchero promossa, come già detto, dalla Segreteria generale delle Nazioni Unite, ed a cui parteciparono 43 Paesi con delegazioni ufficiali e 12 Paesi con osservatori, venne, pertanto, concordata una comune linea di condotta tra i sei Paesi del M.E.C. e, anche in correlazione alle disposizioni del Trattato

di Roma, venne negoziata la partecipazione dell'Italia al presente Accordo.

All'Italia è stato infatti concesso un contingente di esportazione di 20.000 tonnellate, onde potere salvaguardare, entro certi limiti, le possibilità di futuro sviluppo della nostra bieticoltura e della nostra industria saccarifera. Contemporaneamente l'Italia è stata assimilata agli altri Paesi del M.E.C., per quanto riguarda gli scambi di zucchero all'interno del Mercato Comune entro il quantitativo massimo di 150.000 tonnellate.

In questi ultimi tre anni, come è noto, i legami economici tra i sei Paesi sono divenuti sempre più stretti, ed è imminente l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri della C.E.E., dei criteri informativi la politica comune in materia di zucchero. Tale politica saccarifera comune dovrà necessariamente svolgersi nel più ampio quadro delle disposizioni dell'Accordo internazionale dello zucchero, ed è, pertanto, indispensabile che, anche in questo campo, l'Italia possa godere piena parità di diritti e di doveri

rispetto agli altri Paesi della Comunità economica europea, non solo di fronte a tutte le nazioni del mondo interessate al problema della produzione e del consumo dello zucchero, ma anche di fronte ad organismi internazionali quali la F.A.O. e lo stesso Consiglio internazionale dello zucchero.

Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge, che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare ed a dare esecuzione all'Accordo internazionale dello zucchero aperto alla firma in Londra il 1° dicembre 1958, è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento in data 15 giugno 1961.

Spetta ora a voi approvarlo, ed io confido che il vostro voto sarà tale che, senza ulteriori indugi, l'Italia potrà accedere di pieno diritto anche a questa nuova Assise internazionale, per portarvi il contributo della propria parola equilibrata e della propria operosa esperienza.

FERRETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sullo zucchero aperto alla firma in Londra il 1° dicembre 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a de-

correre dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 41 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere di lire 700.000 annue derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1960-1961, mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopprimere agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.